

COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale Numero 5 del 12/05/2020

OGGETTO: IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI addi DODICI del
mese di MAGGIO alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
MARELLI MARCO NATALE	X	
PAVESI MARTINA	X	
IAMONI MARCO ANDREA	X	
GELPI ALBERTO	X	
PUNZI MARIANGELA	X	
SPELTA MAURIZIO	X	
BANDECCHI DONATO	X	
BONTEMPI LUIGI		X
PINDILLI GABRIELE	X	
TAIO THOMAS		X
TOTALE	8	2

Assiste il Segretario Comunale DOTT. MAURIZIO VISCO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 12/05/2020

OGGETTO: IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

La seduta, per l' emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali misure urgenti di contenimento del contagio sull' intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell' accesso alla sala Consiliare è stata misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2020) che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge sopra menzionata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che

siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

TENUTO CONTO che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell'articolo 1, commi dal 748 al 755 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.11.2019 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti tipologie:

- a) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 774/775, L. 160/2019 in materia di applicazione delle sanzioni dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPLICARE**, per l'anno 2020, le aliquote relative all'imposta municipale propria – IMU, come di seguito specificato:

Abitazioni principali di pregio (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	5,0 (cinque) per mille
A/10 Uffici e studi privati	8,6 (otto virgola sei)per mille
Abitazioni non principali e pertinenze (Gruppo A e C) NON AFFITTATA	9,0 (nove) per mille
Abitazioni non principali e pertinenze (Gruppo A e C) CONCESSA IN LOCAZIONE	8,0 (otto) per mille
Altri immobili A	9,0 (nove) per mille
Altri fabbricati C	9,0 (nove) per mille
C/1 Negozi e botteghe	10,6 (dieci virgola sei) per mille

C/3 Laboratori per arti e mestieri	8,6 (otto virgola sei)per mille
Immobili categoria D	10,6 (dieci virgola sei) per mille
Fabbricati strumentali	1,0 (uno) per mille
Terreni agricoli	9,0 (nove) per mille
Aree fabbricabili: l'imponibile è calcolato moltiplicando il valore di cui al successivo punto per la superficie edificabile	10,6 (dieci virgola sei) per mille
Bene merce	2,5 (due virgola cinque) per mille

3)**DI APPROVARE** per l'anno 2020 il valore minimo venale in comune commercio per le aree fabbricabili, ai fini I.M.U., in relazione alla classificazione del vigente P.G.T., secondo il seguente prospetto:

PROSPETTO VALORE MINIMO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL' I.M.U. ANNO 2020

Destinazione d'uso P.G.T.	Valore €/mq
AT 1	100,00 (cento)
AMBITO DEL TESSUTO INDUSTRIALE CONSOLIDATO	80,00 (ottanta)
AMBITO DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN FASE DI COMPLETAMENTO	120,00 (cento venti)
AT 2 a	80,00
AT 2 b	80,00
AT 3 a	80,00
AT 3 b	80,00

4) **DI STABILIRE** per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

5) **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2020;

6) **DI CONSIDERARE**, alla luce delle disposizioni dettate dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad

applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle seguenti tipologie:

a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7) **DI APPLICARE** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 774, L. 160/2019, in caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

9) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile del servizio finanziario/tributi;

10) **DI INVIARE** telematicamente la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, a norma di Legge

11) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet istituzionale del comune di Morimondo

12) **DI DELEGARE** il competente Responsabile di Area per i provvedimenti conseguenti e successivi

13) **DI DICHIARARE** il presente atto, con voti unanimi e favorevoli espressi dai Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, lì 12/05/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
f.to Giorgio Rejna

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, lì 12/05/2020

IL RESPOSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Silvia Scarlatini

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Maurizio Visco

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 19/05/2020 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Morimondo 12/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Maurizio Visco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Maurizio Visco

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - d el Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Visco